

Roma, 15 Gennaio 2019

FIS19020

SM

Oggetto: deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori – integrazione degli importi per il periodo di imposta 2017.

Come già comunicato ieri nella home page del sito confederale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso il comunicato stampa con il quale ha dato il via libera all'integrazione degli importi delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle cd imprese minori; integrazione che, ricordiamo, è stata resa possibile grazie ai 26,4 mln € che sono stati aggiunti alla misura dall'art.23 del d.l fiscale (d.l 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018 sul quale vedi la nota Conftrasporto FIS18275 del 20 dicembre u.s), limitatamente al periodo di imposta 2017.

Di conseguenza:

- per i trasporti svolti personalmente dall'imprenditore (o dal socio della società di persone) oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto merci c/terzi, l'ammontare deducibile passa, dai precedenti 38,00 €, a 51 € per ogni giorno di svolgimento del trasporto;
- per i trasporti effettuati nel Comune dove ha sede l'impresa, la deduzione sopracitata ammonta a 17,85 € (35% di 51 €), sempre per ogni giorno di svolgimento dei trasporti in tale ambito.

L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha ricordato che le deduzioni in esame vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni dei predetti modelli (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e alla deduzione per quelli svolti oltre tale ambito).

Pertanto, a causa del ritardo con il quale è avvenuta la comunicazione dei nuovi importi da parte del MEF, l'Agenzia ha informato **che le maggiori deduzioni potranno recuperarsi tramite una dichiarazione integrativa "a favore"**, allo scopo di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall'aumento delle deduzioni forfettarie.

Cordiali saluti.